

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**Gestione Governativa**

**FERROVIA CIRCUMETNEA**

Via Caronda n. 352/A - 95128 Catania – C.F. e P.I. 00132330879

**SCHEMA DI CONTRATTO**

Affidamento dei Lavori per l'esecuzione della molatura dei binari della metropolitana della F.C.E. per la eliminazione dell'usura ondulatoria e la rigenerazione del profilo trasversale. CIG : 98452014E1

**Importo complessivo, a base di gara, dell'appalto: € 772.084,18**

di cui:

a) *Lavori a misura soggetti a ribasso* € **762.000,00**

b) *Costi della sicurezza non soggetti a ribasso:* € **10.084,18**

*L'importo dei costi della manodopera compresi nell'appalto è pari a* € **38.100,00**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè, il giorno ..... del mese di ....., mediante modalità telematica, viene stipulato il presente contratto sottoscritto tra le parti nelle rispettive sedi:

- da una parte il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente Atto in qualità di \_\_\_\_\_ della Ferrovia Circumetnea, giusta delega del \_\_\_\_\_, che si allega al presente Atto sotto la lettera "A1", nel seguito del presente Atto denominata "FCE", con sede in Catania, via Caronda, n. 352/A, codice fiscale 00132330879, domiciliato per la carica presso la stessa sede della FCE;

- dall'altra, il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in

qualità di ..... dell'impresa .....

..... con sede in ....., via ....., iscritta al Registro delle

Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

..... al n. ...., come attestato con certificato del .....

codice fiscale .....; partita IVA n. ....; posizione INPS

.....; posizione INAIL .....; posizione Cassa Edile

....., nel seguito del presente Atto denominato “**Appaltatore** “

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea

di imprese, capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di

tipo ..... costituita tra essa medesima e le seguenti imprese

mandanti:

1-..... con sede in

.....Via..... con domicilio pres-

so..... Codice fisca-

le.....e partita IVA.....;

2-..... con sede in

.....Via..... con domicilio pres-

so..... Codice fisca-

le.....e partita IVA.....);

3-..... con sede in

.....Via..... con domicilio pres-

so..... Codice fisca-

le.....e partita IVA.....);

**PREMESSO CHE**

- In data \_\_\_\_\_ è stata esperita la gara per l'affidamento delle prestazio-

ni indicate in epigrafe;

- Con Delibera del Gestore n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata dichiarata aggiudicataria dei lavori oggetto del presente contratto, l'Impresa \_\_\_\_\_ sopra costituita con il ribasso unico percentuale sull'elenco dei prezzi unitari posti a base di gara del .....% (..... per cento) per l'importo netto di €..... (Euro.....) comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i. è stata richiesta dalla Gestione con note ..... il rilascio dell'informazione antimafia presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) a carico dei soggetti dell'appaltatore di cui all'art 85 del codice antimafia per l'Appaltatore \_\_\_\_\_;
- con informativa prot. n. .... del ..... la Prefettura di Catania ha comunicato che nei confronti della Società ..... e dei soggetti sottoposti alla verifica ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs.159/2011, allo stato, non sussistono cause di divieto previste dall'art. 67 del medesimo decreto;
- l'impresa presenta il DURC regolare alla data di stipula del presente atto (allegato "A2");
- l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di €. .... (Euro.....) corrispondente al .....% (..... per cento) dell'importo d'appalto (I.V.A. inclusa), a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto tramite polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. .... della Società/Istituto ..... rilasciata in data ....., detta polizza resterà depositata presso la stazione appaltante fino al pagamento della rata di saldo;

- la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivalente a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1**

###### **Oggetto del contratto**

La Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea (FCE) affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione della molatura del binario della linea metropolitana della stessa FCE; lavori che di volta in volta verranno ordinati dalla FCE mediante l'emissione di apposite "Specifiche di Lavoro".

In particolare, le prestazioni sono finalizzate alla completa esecuzione a perfetta regola d'arte delle lavorazioni come di seguito sinteticamente definite e più esattamente determinate con le successive "Specifiche di Lavoro":

- Trasporto apparecchiature e apertura cantiere;
- Rilievo fessurazioni;
- Molatura di rotaie.

È compreso e compensato nei prezzi di cui al successivo articolo 4 il trasporto, dal luogo di deposito alla sede di esecuzione, effettuato con mezzi propri e/o noleggiati dallo stesso Appaltatore, compreso il carico e lo scarico, di tutti i materiali e le

attrezzature necessarie, ivi compreso il treno molatore, per la realizzazione delle opere eseguite a perfetta regola d'arte salvo quanto più avanti specificato all'art. 4, "corrispettivi".

Sono parte integrante dell'appalto e compensate nei prezzi applicati tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di esecuzione e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

## **Articolo 2**

### **Condizioni particolari di contratto**

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti, nonché con i documenti elencati nel seguito:

- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nelle parti vigenti;

- Tutte le circolari e norme tecniche inerenti l'oggetto del contratto;

- Capitolato tecnico;

- Leggi, Norme, Decreti Legge, Regolamenti in vigore nella Repubblica Italiana in materia di:

1) progettazione, esecuzione e collaudo di opere e impianti;

2) antinfortunistica, sicurezza ed igiene del lavoro;

3) tutela ambientale;

4) regolarità contributiva e previdenziale.

Tutte le disposizioni di cui al presente Contratto, nonché, ogni altra disposizione

richiamata nel medesimo Atto, pur quando non siano materialmente riportate o allegate, ne costituiscono parte integrante e sostanziale in quanto l'Appaltatore dichiara di averle conosciute ed accettate, come le conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

Nell'accettare i lavori oggetto del presente contratto l'Appaltatore dichiara:

a) di aver visitato le località interessate dai lavori e di averne accertato le condizioni locali, di viabilità e di accesso, delle discariche autorizzate, nonché di avere giudicato i lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli, dei trasporti e di quanto altro necessario all'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni previste;

c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori;

d) di avere valutato che le modalità di svolgimento dei lavori possono essere condizionate dal contemporaneo esercizio del traffico ferroviario, nonché di avere, in particolare, preso in considerazione gli oneri derivanti dal rispetto delle norme ferroviarie vigenti al momento dell'esecuzione delle prestazioni in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, dal DPR 191/79 in materia di sicurezza di lavori in prossimità di linee ferroviarie e dal rispetto dei regolamenti interni e delle disposizioni impartite dalla Direzione di Esercizio della Ferrovia Circumetnea. L'Appaltatore non potrà, quindi, eccipere, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a

condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel presente contratto. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari, compresi quelli idonei per eseguire i lavori lungo la sede ferroviaria a scartamento ordinario, per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme, nella piena applicazione delle specifiche normative richiamate dal presente contratto.

### **Articolo 3**

#### **Importo del contratto**

L'importo contrattuale ammonta a €..... (euro .....) di cui:

a) Per lavori veri e propri da eseguirsi a misura € ..... ( Euro .....)

b) Per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. € 10.084,18 (euro diecimilaottantaquattro/18) così come specificati nella stima dei costi della sicurezza allegata al DUVRI ex D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. (allegato "B").

Le opere ed i lavori che concorrono a formare l'oggetto dell'appalto, salvo le più precise indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori all'atto della emissione delle "Specifiche di Lavoro", sono catalogabili nelle tipologie e quantità come indicativamente elencati all'art. 1.

I costi della sicurezza, non sono soggetti a ribasso d'asta, saranno computati ad ogni SAL, determinati sulla base delle effettive esigenze del cantiere e delle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori in fase di esecuzione. Essi saranno computati a misura e valutati con la tariffa RFI "OS Opere e dispositivi di sicurezza".

Il Direttore dei lavori redigerà apposita contabilità che sarà allegata al SAL.

I prezzi indicati al successivo articolo 4 sono da assoggettare al ribasso unico del

..... % (..... per cento), offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

I costi della sicurezza, saranno computati a misura secondo le previsioni contenute nella stima dei costi della sicurezza allegata al DUVRI e liquidati in occasione della emissione dei SAL. Tali costi non saranno soggetti al ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara.

La FCE garantisce, in qualsiasi evenienza, all'Appaltatore il raggiungimento di un importo minimo di corrispettivo per prestazioni contrattuali sino alla concorrenza del 50 % (cinquanta per cento) dell'importo oggetto del presente contratto, indicato nel presente articolo.

Pertanto, nell'eventualità che l'effettiva consistenza delle prestazioni, in via consuntiva, non raggiunga l'importo complessivo delle prestazioni, l'Appaltatrice non potrà sollevare eccezioni o richiedere indennizzi o compensi per lucro cessante o per danno emergente o per qualsiasi altra circostanza o ragione.

L'importo del contratto non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

#### **Articolo 4**

#### **Corrispettivi**

I lavori e le prestazioni oggetto del presente Contratto da ordinarsi emettendo le apposite "Specifiche di Lavoro" saranno compensati "a misura" con i prezzi di seguito richiamati.

#### **ELENCO PREZZI**

**1) Esecuzione della molatura del binario consistente nella eliminazione dell'usura ondulatoria (marezzatura), la rigenerazione del profilo trasversale, la ripresa e la riduzione dei difetti dei giunti saldati.**

*Ad ultimazione dei lavori la sezione trasversale del profilo delle rotaie dovrà*

*risultare esente da spigoli o faccette; la rugosità finale delle rotaie dovrà essere inferiore a 10 micron, misurata longitudinalmente alla rotaia in corrispondenza della zona di contatto ruota-rotaia.*

*La tolleranza finale, sul piano di rotolamento, non dovrà superare 0,02 mm su una base di 200 mm. La tolleranza finale sul profilo, rispetto alla sezione originale, dovrà essere +/- 0,5 mm.*

Per ogni metro lineare di binario finito a perfetta regola d'arte:

**12,00 €/m di binario (dodici/00 euro/m di binario).**

## **2) Trasporto delle apparecchiature ed apertura cantiere.**

A corpo per ciascun intervento:

**7.000,00 €/intervento (settemila/00 euro/intervento).**

Nei prezzi unitari di cui sopra, s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri previsti nei capitolati, norme e prescrizioni tecniche, gli oneri per le soggezioni derivanti dalla presenza e mantenimento dell'esercizio ferroviario e agli intervalli di tempo disponibili, in relazione alla circolazione dei treni, gli oneri per lavori da eseguirsi in stazioni e/o in piena linea anche in presenza di banchine o ostacoli fissi situati in prossimità del binario, gli oneri per i lavori da eseguirsi nell'ambito del tessuto urbano (metropolitana), gli oneri per l'eventuale mantenimento in esercizio dei servizi e sottoservizi di terzi interferenti, gli oneri per il coordinamento dei lavori, anche se afferenti a diverse tipologie, gli oneri per lavoro notturno e festivo, gli oneri per lavorazioni in galleria, gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti, gli oneri per le spese generali e gli utili d'impresa, i restanti oneri indicati in altri articoli del presente contratto.

I prezzi comprendono e compensano anche gli oneri relativi alla redazione ed attuazione del "piano operativo di sicurezza" di cui al successivo art. 14 ai sensi del

D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli che derivano dall'attuazione degli obblighi previsti nel DUVRI e, pertanto, deve intendersi compresa e compensata in tali prezzi l'adozione di tutte le procedure esecutive, di tutti gli apprestamenti e tutte le attrezzature e quant'altro sia necessario al fine di garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

I lavori che saranno ordinati con le "Specifiche di Lavoro" di cui al presente contratto saranno in accordo con quanto previsto dal presente articolo e dal precedente art. 3, pertanto, ai fini della contabilizzazione dei corrispettivi, si applicherà la seguente formula:

$$\text{SAL} = (\text{IL} + \text{ICE})$$

Dove:

IL = Importo Avanzamento dei Lavori;

ICE = Importo Avanzamento costi sicurezza;

SAL = Stato Avanzamento Lavori.

Sarà garantita così, la normale contabilizzazione a misura delle prestazioni eseguite e dei costi sopportati dall'Appaltatore ai fini della sicurezza e la salute dei lavoratori che di fatto vengono corrisposti col regolare procedere dei lavori. I costi della sicurezza verranno contabilizzati a misura con l'applicazione del relativo intero prezzo previsto nella tariffa RFI "OS Opere e dispositivi di sicurezza.

I prezzi come sopra fissati si intendono non comprensivi di IVA ed accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'articolo 1664 c.c., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, ivi comprese eventuali protrazioni

del termine utile per effetto di proroghe o sospensioni di lavori ordinate da FCE.

## **Articolo 5**

### **Nuovi prezzi**

Qualora, relativamente alle eventuali varianti e lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati nei prezzi di cui al precedente articolo 4, il Direttore dei Lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti criteri:

- a) applicazione dei prezzi di tariffa "RFP", ai quali si applica il ribasso offerto;
- b) in difetto di prezzi di tariffa "RFP", Prezziario Regionale OO.PP. della Regione Sicilia; ovvero, applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli, e trasporti, necessari per le quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti o da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; aggiungendo all'importo così determinato una percentuale del 13% (tredici per cento), per spese generali; aggiungendo, infine, una percentuale del 10% (dieci per cento) per utile dell'Appaltatore. L'importo così determinato sarà assoggettato al ribasso d'asta offerto in sede di gara.

La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore e dovrà essere approvata dal Responsabile del Procedimento.

Qualora l'Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la FCE potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste e l'Appaltatore dovrà provvedervi pena la decadenza immediata del rapporto ed il risarcimento a FCE dei maggiori oneri per l'esecuzione in danno dei lavori ancora da eseguirsi per la manutenzione della linea ferroviaria fino alla data di scadenza contrattuale fissata dal presente Atto.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il Direttore dei Lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'Appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta previsto per i lavori oggetto dell'appalto.

È prevista la revisione prezzi ai sensi della Legge n. 25/2022 e del D.L. n. 50 del 17.05.2022. Si applicano le disposizioni dell'articolo 106 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

## **Articolo 6**

### **Durata del contratto**

Il presente contratto ha la durata di tre anni pari a giorni **1095** (milleottocentocinquante) naturali consecutivi dalla data di consegna dei lavori relativi alla prima "specificazione di lavoro" che verrà emessa subito dopo la consegna definitiva del contratto medesimo di cui al successivo art. 15.

Qualora alla naturale scadenza del presente contratto, determinata come indicato al comma precedente, fossero ancora da completare lavori relativi alle specifiche emesse dalla FCE in data antecedente la scadenza stessa, il termine si intenderà ulteriormente prorogato del tempo necessario per la loro completa esecuzione e prefissato dalla relativa "specificazione di lavoro".

Le eventuali proroghe della scadenza non daranno all'Appaltatore alcun titolo a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di tale eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere, nonché nel ribasso offerto dall'Appaltatore.

## Articolo7

### Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore

MATERIALI USATI SERVIBILI E FUORI USO. L'Appaltatore è tenuto a porre in essere le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamento o di pericolo per la salute delle persone.

L'Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà accatastare nei luoghi indicati da FCE o caricare su carri ferroviari gli eventuali materiali di risulta e scaricarli nei luoghi di deposito.

Dei materiali che FCE dichiarerà non riutilizzabili, l'Appaltatore dovrà disporre come segue, assicurando il pieno rispetto della normativa contenuta nel D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni.

L'Appaltatore, per l'effettuazione dell'avvio a recupero e/o a smaltimento dei materiali non riutilizzabili di cui sopra, dovrà operare nel rispetto della normativa ambientale territorialmente vigente ed avvalersi, sotto la propria responsabilità, di ditte specializzate ed in possesso di tutti i requisiti di legge delle quali dovrà, comunque, fornire informativa preventiva a FCE che dovrà essere posta in grado di verificare, se ritenuto opportuno, il possesso dei suddetti requisiti.

- PROTEZIONE CANTIERI. L'Appaltatore ha l'onere di richiedere a FCE le istruzioni e le norme dell'Esercizio ferroviario necessarie per le disposizioni che dovrà adottare nella protezione dei cantieri. Alle mansioni esecutive deve provvedere l'Appaltatore con personale debitamente formato ed informato.

- VERIFICA DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI.

La FCE si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare verifiche ispettive

al fine di accertare l'adeguata organizzazione aziendale dell'Appaltatore e per valutare il rispetto delle prescrizioni di qualità e il grado di efficienza.

Qualora a seguito di verifica ispettiva FCE riscontri una organizzazione di mezzi o di uomini inadeguata ai fini della puntuale esecuzione del presente Contratto, FCE potrà richiedere all'Appaltatore modifiche di struttura o azioni correttive al fine di ovviare alle carenze riscontrate. L'Appaltatore è tenuto a dare attuazione con tempestività alle azioni correttive atte a rimuovere le carenze riscontrate in sede di verifica ispettiva, ferma restando, per tutto il periodo di sussistenza di tali carenze, l'applicazione delle trattenute sui pagamenti di cui all'articolo 9.

La FCE si riserva la facoltà di effettuare verifiche per accertare la rispondenza delle opere alle indicazioni dei tecnici preposti.

**- OBBLIGO DI DISPONIBILITÀ DI MACCHINE ED ATTREZZATURE.**

L'Appaltatore si impegna a rendere disponibili per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, tutti i macchinari e le attrezzature indispensabili all'esecuzione dei lavori a regola d'arte nei tempi previsti, ivi compresi i macchinari e le attrezzature per eseguire i lavori lungo la sede ferroviaria. In particolare l'appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà documentare, il possesso o la disponibilità, di un treno molatore o di sistema equivalente e in generale dei macchinari e attrezzature necessari a svolgere le attività previste dal presente contratto che dovranno essere di tipo riconosciuto idoneo dalla Direzione lavori.

**- LAVORO NOTTURNO E FESTIVO** L'Appaltatore è impegnato ad effettuare le lavorazioni, a semplice comunicazione del Direttore Lavori, in orari notturni e nei giorni festivi.

**- IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE DI CANTIERE**

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 del 09.04.2008, art. 18, comma 1, lett. u), e s.m.i.

l'Appaltatore assume l'obbligo di dotare, a sua cura e spese, i propri dipendenti aventi accesso ai lavori, di un'apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'Appaltatore assume altresì l'obbligo di dotare il personale dei subappaltatori, aventi accesso ai cantieri, di analogo documento di identificazione che con apposita scritta indichi che gli stessi sono alle dipendenze del subappaltatore autorizzato.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre esposto dall'addetto ai lavori.

Se, a seguito di controllo, uno o più addetti ai lavori risultassero sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, verranno richieste le generalità degli stessi e notificate all'Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze di subappaltatore autorizzato), il quale dovrà presentare al Direttore dei Lavori entro il giorno successivo i documenti non esibiti all'atto del controllo.

Per l'inosservanza dell'obbligo di cui sopra l'Appaltatore incorrerà nella penale di € 51,65 (cinquantuno/65) per ogni addetto/giorno a decorrere dal giorno di effettuazione del controllo e per ogni giorno successivo fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi all'addetto od agli addetti trovati sprovvisti di documentazione all'atto del controllo.

SONO INOLTRE A CARICO DELL'APPALTATORE I SEGUENTI ONERI:

\* La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione;

\* L'adeguamento del cantiere secondo le prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

\* L'installazione delle attrezzature e degli impianti necessari al normale e completo svolgimento dei lavori;

\* L'approntamento di tutte le opere provvisoriale e schermature di protezione;

- \* Le spese per gli eventuali tracciamenti e rilievi necessari o richiesti dal Direttore dei Lavori per l'esatto posizionamento e conseguenti verifiche delle lavorazioni da realizzare;
- \* La sistemazione dei collegamenti esterni ed interni al cantiere;
- \* La completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
- \* L'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;
- \* Il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
- \* La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera oltre alla buona conservazione di quanto realizzato fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- \* La pulizia giornaliera dei cantieri e dei luoghi sede dei lavori, ivi compreso lo smaltimento del materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni;
- \* La fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori ed all'approntamento del cantiere, ivi compresi quelli necessari per l'esecuzione dei lavori lungo la sede ferroviaria;
- \* Tutti gli oneri e le spese necessarie, a qualsiasi titolo, per l'immissione in esercizio nella rete ferroviaria della FCE dei mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori;
- \* Tutti gli adempimenti e l'eventuale assistenza, escluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, ENEL, Telecom, Comune, Provincia, Regione, ecc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle auto-

rizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi;

\* Le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee, per accessi, depositi di materiale in genere, ecc.;

\* Le spese per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;

- i costi sostenuti dalla FCE per il personale tecnico di scorta impiegato a qualsiasi titolo per la protezione dei cantieri, il cui costo unitario è indicato nell'allegato "C" al presente contratto "Costi orari del personale della FCE adibito alla protezione dei cantieri";

- L'onere per gli interventi urgenti, le prestazioni notturne e nei giorni festivi sono a totale carico dell'Appaltatore;

\* L'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale adeguata ai lavori da eseguire; il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, al Committente che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione, senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi;

\* Le spese per la registrazione del presente contratto;

\* Il ritiro e lo smaltimento di tutto il materiale proveniente dalle lavorazioni classificate come rifiuto ai sensi della normativa vigente, fornendo obbligatoriamente alla FCE certificazione attestante l'avvenuto smaltimento secondo la normativa vigente;

\* le spese per predisporre:

a) Rilievi, documentazione tecnica e censimenti;

b) Restituzione dei rilievi in formato digitale CAD/BIM;

c) Aggiornamento della documentazione tecnica delle opere d'arte.

Per tutte le categorie di interventi eseguiti nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Impresa dovrà preventivamente predisporre i rilievi la documentazione tecnica e gli eventuali censimenti.

## **Articolo 8**

### **Direttore dei lavori e rappresentanti dell'appaltatore**

Il controllo dell'esecuzione delle opere in conformità a quanto indicato nelle Specifiche e ai patti contrattuali sarà affidato all'Ufficio di Direzione Lavori, nominato dalla FCE, nell'ambito del proprio personale tecnico, costituito da un Direttore dei Lavori e da assistenti, istituito dalla FCE a norma dell'Art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà nominare, dandone comunicazione scritta al Direttore dei Lavori, le seguenti figure professionali:

- il Direttore Tecnico responsabile della conduzione tecnica ed amministrativa delle prestazioni oggetto del presente contratto;

- il Direttore di cantiere responsabile della condotta materiale ed esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto. Il direttore di cantiere, così come gli eventuali assistenti, dovrà risiedere in località vicino al cantiere. L'Appaltatore dovrà comunicare il domicilio dello stesso, eletto ai fini e per gli effetti del presente contratto, e comunicare altresì il numero del telefono cellulare, di cui dovrà essere dotato il direttore di cantiere, che ne consenta la reperibilità 24 ore su 24 anche nei giorni festivi.

Il Direttore dei Lavori ha facoltà di rifiutare per giustificati motivi il Direttore tecnico e/o il/i Direttore/i di cantiere nominati dall'Appaltatore, ovvero di esigerne

la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo per tali sostituzioni.

## **Articolo 9**

### **Pagamenti**

L'Appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori predisposti dal Direttore dei Lavori. Il pagamento dei lavori e delle eventuali forniture sarà effettuato separatamente per ciascuna "Specificazione di Lavoro".

Gli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti in acconto saranno emessi bimestralmente e comunque non prima che il credito dell'Appaltatore, al netto delle trattenute di legge dello 0,5% per la tutela della sicurezza, salute e assistenza dei lavoratori, abbia raggiunto almeno l'importo di € 20.000,00 (euro ventimila).

Il Responsabile del Procedimento rilascerà, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione dello stato di avanzamento, redatto dal Direttore dei Lavori, il certificato di pagamento. Entro trenta giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento, la FCE disporrà il pagamento degli importi dovuti in base al certificato.

Il pagamento della rata di saldo della singola specifica di lavoro è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della stessa specifica.

Gli eventuali lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell'opera.

## **Articolo 10**

### **Cessione dei crediti**

I crediti derivanti dal presente contratto non possono formare oggetto di cessione o

di delegazione o di mandato all'incasso.

La cessione dà diritto alla FCE di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., con conseguente diritto della FCE al risarcimento dei danni.

## Articolo 11

### Cauzione

Al momento della stipula del presente contratto, l'Appaltatore ha presentato gli atti relativi alla Cauzione Definitiva. La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto da parte dell'Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la FCE avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. La FCE ha, inoltre, il diritto di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la FCE abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del presente contratto.

La cauzione sarà svincolata con le modalità previste all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

## Articolo 12

### Polizze di assicurazione

L'Appaltatore è obbligato, altresì, a produrre una **polizza assicurativa** che tenga indenne la FCE da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa FCE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso

dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve, inoltre, prevedere una garanzia completa per la responsabilità civile per danni, parziali o totali, causati a terzi nel corso

dell'esecuzione dei lavori, ivi inclusi i dipendenti della FCE.

La polizza di assicurazione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all'importo del contratto a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,

anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso

dell'esecuzione dei lavori con un massimale minimo assicurato pari a €

500.000,00 (euro cinquecentomila). Restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto al massimale assicurato.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa alla data di emissione dell'ultimo certificato di rego-

lare esecuzione delle specifiche di lavoro. L'Appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di

tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la manodopera impegnata e la cui estinzione dovrà essere

certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro.

La polizza assicurativa deve essere trasmessa dall'Appaltatore almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. La mancata stipula di detta polizza determinerà

l'escussione delle garanzie in atto e legittimerà la FCE a risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non deve comportare inefficacia della garanzia.

L'Appaltatore dovrà inoltre stipulare, prima dello svincolo del residuo della cau-

zione definitiva, di cui al precedente art. 11, una **garanzia biennale**, a copertura dei rischi per vizi, difetti e difformità dell'opera, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del presente Contratto.

Il massimale della polizza sarà di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto di cui al precedente art. 3, aumentato di eventuali maggiorazioni intervenute nel corso dei lavori.

In essa si dovrà garantire che, nei casi previsti dagli articoli 1667 e 1668 del codice civile, qualora, a seguito di denuncia di FCE, l'Appaltatore non eseguisse i lavori necessari per eliminare i vizi e/o i difetti e/o le difformità, o qualora il committente, a suo insindacabile giudizio, intendesse procedere autonomamente all'esecuzione di detti lavori, dandone avviso all'Appaltatore nella denuncia dei vizi, la compagnia assicuratrice dovrà tenere indenne FCE da tutti gli oneri sopportati al titolo.

Resta altresì inteso che per i materiali, apparecchiature e componenti sostituiti o riparati dall'Appaltatore in applicazione di quanto precede, decorrerà, a partire dalla data di sostituzione o riparazione, un periodo di garanzia che si estenderà per almeno 12 (dodici) mesi, fermo restando comunque il raggiungimento dell'originario termine di garanzia di 2 (due) anni.

La liquidazione della rata di saldo è in ogni caso subordinata alla stipula delle polizze di cui al presente articolo.

### **Articolo 13**

#### **Subappalto**

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nella misura del 49,99 % dell'importo dei lavori.

La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere inoltrata alla FCE e dovrà

essere correlata dal contratto di subappalto e dai documenti previsti dalla normativa vigente in materia.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge decorre dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, a condizione che alla stessa siano allegati tutti i documenti innanzi indicati.

L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente a FCE, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

#### **Articolo 14**

#### **Adempimenti dell'appaltatore in materia di manodopera, nonché misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori**

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (per quanto attiene la sicurezza dei cantieri temporanei e mobili) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ed a prevedere, nel contratto di subappalto, e nell'eventuale contratto di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette disposizioni. Inoltre, l'Appaltatore e, per suo tramite, il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera, sono tenuti a trasmettere al Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (compresa la cassa edile) ed in seguito, periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici, nonché copia del proprio registro infortuni e di quello del/i subappaltatore/i e del/i fornitore/i in opera; l'Appaltatore e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, a fornire al Responsabile dei Lavori l'indicazione dei contratti

collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura, spese e responsabilità, organizzare un apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori. Inoltre, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 81/2008, deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso, di gestione dell'emergenza che riterrà opportuno prescrivere.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla formazione degli addetti di cui sopra, ai sensi della normativa vigente.

I predetti obblighi, in caso di associazione temporanea di Imprese o consorzio sono estesi a tutte le imprese dell'associazione o consorzio.

Con l'emissione delle "Specifiche di Lavoro" la FCE comunicherà all'Appaltatore il giorno e l'ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni: le risultanze del sopralluogo saranno verbalizzate e, per quanto attiene la sicurezza, recepite nel DUVRI e nel "Piano operativo di sicurezza".

L'Appaltatore è tenuto a presentare prima della decorrenza del termine utile contrattuale risultante dalla formale consegna dei lavori di ciascuna Specifica il "piano operativo di sicurezza" secondo le previsioni di legge.

La redazione dei "piani" di cui sopra è compensata dai prezzi di cui all'art. 4 e non comporta modifiche alla valutazione dell'incidenza dei costi della sicurezza, di cui all'art. 3, già effettuata dalle FCE ed evidenziata nel bando di gara, sull'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto.

L'Appaltatore (oppure l'impresa mandataria o designata quale capogruppo) è tenuto all'aggiornamento dei suddetti piani in relazione a variazioni della tipologia di lavorazioni e/o dell'organizzazione cantieristica e/o di sopravvenute significative variazioni che possano comunque incidere sulla sicurezza dei lavoratori, nonché ad integrazioni richieste da FCE qualora se ne ravvisi la necessità.

Nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzio o di subappalto, l'Appaltatore (oppure l'impresa mandataria o designata quale capogruppo) è tenuto a dichiarare formalmente, per ciascuna Specifica ed in sede di ricognizione congiunta, alla FCE, quali imprese provvederanno ad effettuare le prestazioni previste dalla Specifica stessa.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad attuare ed a uniformarsi a quanto previsto nel DUVRI e nel "piano operativo di sicurezza". Tale obbligo è esteso a tutte le imprese facenti parte di eventuali associazioni temporanee o consorzi. L'Appaltatore è tenuto a rendere edotti i subappaltatori del contenuto dei piani di sicurezza e del loro eventuale aggiornamento. L'impresa mandataria o designata quale capogruppo è tenuta a rendere edotte tutte le imprese facenti parte dell'associazione temporanea o consorzio del contenuto dei piani di sicurezza e del loro eventuale aggiornamento.

In caso di inosservanza delle misure prescritte nei suddetti piani di sicurezza, nonché delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori, accertata e notificata all'Appaltatore mediante comunicazione scritta, i lavori potranno essere sospesi fino alla eliminazione della inosservanza rilevata; per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine utile di ultimazione dei lavori né riconosciuti compensi di alcun genere. La mancata tempestiva eliminazione della non conformità rilevata comporta anche il non inserimento, nello Stato

di Avanzamento dei Lavori (SAL), della quota percentuale relativa ai “Costi della Sicurezza”. Tale quota sarà inserita, senza interessi e previa risoluzione delle non conformità, nel successivo SAL.

In caso di gravi e ripetute violazioni, da parte dell'Appaltatore, di quanto prescritto nei piani di sicurezza, la FCE ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile e di procedere in danno.

#### **Articolo 15**

##### **Consegna delle prestazioni**

La FCE comunicherà all'Appaltatore, con un preavviso di almeno 15 giorni, la data di consegna definitiva del presente contratto. Al momento della consegna sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dalla FCE e dall'Appaltatore. Successivamente la FCE provvederà, per ogni singola “Specificazione di Lavoro”, alla consegna dei lavori redigendo apposito verbale sottoscritto dalla FCE e dall'Appaltatore.

#### **Articolo 16**

##### **Programmazione dei lavori**

Il programma temporale di sviluppo dei lavori relativo alle singole Specifiche di Lavoro sarà predisposto dall'Appaltatore su richiesta del Direttore dei Lavori entro 10 giorni dalla richiesta e costituirà parte integrante di ogni singola Specifica di Lavoro. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del programma di cui al precedente capoverso verrà applicata la penale dello 1 ‰ (uno per mille) dell'importo della Specifica di Lavoro, da trattarsi direttamente sul primo pagamento utile.

Per l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente al programma di lavori, una volta approvato dalla Direzione Lavori.

#### **Articolo 17**

### **Termine utile e proroghe**

Il termine utile per l'ultimazione di tutti i lavori e le prestazioni oggetto di ciascuna Specifica di Lavoro è quello indicato nel programma temporale di sviluppo dei lavori relativo alla singola Specifica, predisposto su richiesta del Direttore dei Lavori.

Il suddetto termine decorre dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna dei lavori di ciascuna Specifica di lavoro.

Non sono ammesse deroghe al termine utile sopra indicato, salvo che per i ritardi conseguenti ad eventi straordinari e/o accidentali riconosciuti, a giudizio insindacabile della FCE, di forza maggiore ed assolutamente indipendenti dall'operato, o dalla volontà dell'Appaltatore, ritardi che dovranno essere motivati e risultare dall'aggiornamento del programma temporale.

Dell'avvenuta esecuzione di ciascuna "Specifica di Lavoro", si darà atto mediante un "verbale di ultimazione dei lavori".

### **Articolo 18**

#### **Penalità**

Le penali saranno così comminate.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per l'ultimazione dei lavori di ciascuna "Specifica di lavoro": 1 ‰ (uno per mille) dell'importo totale della "Specifica" stessa.

Qualora a seguito della non perfetta esecuzione dell'intervento si determinassero soggezioni all'esercizio ferroviario sarà applicata una penale pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni treno interessato dalla soggezione e per ogni minuto di ritardo che il treno stesso abbia subito per effetto di rallentamenti resisi necessari dal momento del riscontro della non perfetta esecuzione dell'intervento e sino al

completo ripristino a regola d'arte a cura e spese dell'Appaltatore.

Tutte le penali, cumulabili fra loro, saranno trattenute direttamente sull'importo

degli stati di avanzamento lavori di ciascun intervento cui si riferiscono o dalla

somma trattenuta a garanzia.

Qualora i ritardi accumulati nell'esecuzione delle Specifiche di lavoro determinino

una penale complessiva, pari alla somma delle penali relative a ciascuna Specifica,

il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto con-

trattuale, si applicherà quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

### **Articolo 19**

#### **Risoluzione del contratto**

1. La FCE ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure dell'art. 108 del D.

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tra l'altro, nei seguenti casi:

a) frode dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori;

b) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto con-

trattuale;

c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori da parte

dell'Appaltatore;

d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico

dell'Appaltatore;

e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo e tale

da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali;

f) rallentamento dei lavori da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo, in

misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal con-

tratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o della Specifica Attuativa;

h) non rispondenza degli eventuali beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) mancata attivazione in tempo utile dell'Appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall'impresa aggiudicataria;

n) per violazione delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

o) per mancato adempimento in merito alla esecuzione dei lavori con documenti di gestione qualità e di gestione ambientale;

p) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l'Appaltatore, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della amministrazione stessa, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere la FCE.

Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere la stazione appaltante nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova.

## Articolo 19

### Rifusione del danno

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore abbia a provocare un qualsiasi danno all'infrastruttura ferroviaria in genere, egli sarà tenuto, a proprie cure e spese, ad effettuare, con immediatezza e secondo le indicazioni che verranno all'occorrenza impartite dal Direttore dei Lavori, ogni riparazione, sostituzione e ripristino dell'infrastruttura danneggiata.

Qualora l'Appaltatore non provveda a quanto sopra indicato è facoltà della Direzione Lavori procedere - anche avvalendosi di terzi - alle riparazioni, sostituzioni, ripristini e quant'altro necessario, addebitando all'Appaltatore le spese sostenute maggiorate del 10% (dieci per cento) a titolo spese generali.

Al recupero di tali spese, si procederà - senza che l'Appaltatore possa al riguardo avanzare contestazioni o riserve - mediante addebito a valere sulla/e prima/e situazione/i utile/i di pagamento.

## Articolo 20

### Riserve dell'appaltatore

Le eventuali contestazioni insorte su aspetti tecnici relativi all'esecuzione dei lavori vengono comunicate dal Direttore dei Lavori o dall'Appaltatore al Responsabile del Procedimento che provvederà ad organizzare, entro quindici giorni dalla comunicazione, un contraddittorio per la verifica dei problemi sorti e per la definizione delle possibili soluzioni.

Nel caso le contestazioni dell'Appaltatore siano relative a fatti specifici, il Direttore dei Lavori dovrà redigere un verbale in contraddittorio con l'Appaltatore (o, in mancanza, alla presenza di due testimoni) relativo alle circostanze contestate; una copia del verbale verrà trasmessa all'Appaltatore che dovrà presentare le sue os-

servazioni entro otto giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Il verbale e le osservazioni dell'Appaltatore devono essere inviate al Responsabile del Procedimento.

La decisione in merito alle contestazioni dell'Appaltatore dovrà essere assunta dal responsabile del procedimento e comunicata all'Appaltatore il quale dovrà uniformarsi fatto salvo il diritto di iscrivere riserva sul registro di contabilità.

Nel caso di riserve dell'Appaltatore in merito alle contestazioni non risolte o alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, dovrà essere seguita la seguente procedura:

- l'Appaltatore firma con riserva il registro di contabilità con riferimento al tipo di lavori contestati;
- entro i successivi quindici giorni l'Appaltatore, a pena di decadenza, dovrà esplicitare le sue riserve sul registro di contabilità, definendo le ragioni della riserva, la richiesta dell'indennità e l'entità degli importi cui ritiene di aver diritto;
- il Direttore dei Lavori, con specifiche responsabilità, nei successivi quindici giorni dovrà esporre sul registro di contabilità le sue motivate deduzioni con un dettagliato resoconto di tutti gli elementi utili a definire i fatti e valutare le richieste economiche dell'Appaltatore.

## **Articolo 21**

### **Certificato di regolare esecuzione**

Per ciascuna "Specifica di lavoro", si procederà al collaudo, entro sei mesi dalla data di "ultimazione dei lavori" accertata con relativo verbale come specificato al precedente articolo 17. Entro sei mesi dalla data di approvazione del collaudo dell'ultima "Specifica di Lavoro", si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto medesimo. Suc-

cessivamente a tale adempimento si procederà alla restituzione della parte residua della cauzione di cui al precedente articolo 11.

## **Articolo 22**

### **Garanzie**

L' Appaltatore garantisce che tutti i lavori sono esenti da vizi e difetti che li rendano non conformi a quanto stabilito nel presente Contratto o inadatti all'uso cui sono destinati o che ne diminuiscano la funzionalità e/o il valore.

La denuncia dei vizi e dei difetti deve essere effettuata dalla FCE entro un anno dall'avvenuto loro accertamento. L'Appaltatore ha, dalla data del ricevimento della denuncia, quindici giorni per eventuali verifiche ed eccezioni.

In caso di vizi o difetti dei lavori e/o dei materiali forniti, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno per la FCE.

Il tempo compreso tra la data della denuncia della FCE e quella in cui si è provveduto al ripristino a regola d'arte dei lavori e/o dei materiali sostituiti è portato in aumento al suddetto periodo di garanzia.

## **Articolo 23**

### **Proprietà degli oggetti ritrovati p.m.**

## **Articolo 24**

### **Recesso**

La Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi e con le modalità previste dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché dei materiali utili esistenti in cantiere.

Parimenti, qualora l'Appaltatore non ottemperasse in tutto od in parte agli obblighi inerenti il presente contratto, resta facoltà della FCE procedere alla revoca

dell'appalto. In caso di revoca, la FCE potrà procedere alla stipula di nuovo contratto di appalto con altra Impresa per il completamento delle prestazioni, avvalendosi, in tutto o in parte, se lo riterrà, delle opere definitive e provvisorie nonché dei cantieri, con gli impianti, le macchine, le attrezzature e gli utensili in essi esistenti.

La FCE prenderà possesso di quanto sopra detto, previa verbalizzazione in contraddittorio con l'Appaltatore, della consistenza dei mezzi d'opera, di quanto approvvisionato e dei lavori eseguiti.

Qualora l'Appaltatore non intervenga, alla data fissata, per detta verbalizzazione, la FCE vi procederà ugualmente con l'assistenza di testimoni.

A cessato bisogno, i materiali e mezzi d'opera che non saranno stati alienati, saranno restituiti all'Appaltatore nello stato in cui si trovano, senza che esso possa pretendere alcun indennizzo o compenso.

L'Appaltatore resta, altresì, obbligato, a demolire, rimuovere ed allontanare impianti, materiali, attrezzature o quanto altro la FCE a proprio insindacabile giudizio, ritenga di non prendere in possesso e che siano di impedimento o di intralcio per la prosecuzione in danno dei lavori e per l'attività dei relativi cantieri. In caso di inadempienza dell'Appaltatore, alla scadenza del termine perentorio fissato, provvederà la FCE ad eseguire le predette attività - anche avvalendosi di terzi - addebitando all'Appaltatore le spese sostenute maggiorate del 10% (dieci per cento) a titolo spese generali. Al recupero di tali spese, si procederà - senza che l'Appaltatore possa al riguardo avanzare contestazioni o riserve - mediante addebito a valere sulla/e prima/e situazione/i utile/i di pagamento.

La FCE ha la facoltà di procedere alla revoca del presente contratto ed alla stipula di nuovo contratto di appalto con altra Impresa, anche qualora nei confronti

dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 1423/56, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della FCE, di fornitori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

In caso di revoca del contratto restano a totale carico dell'Appaltatore:

- le maggiori spese che derivino, rispetto alle condizioni e prezzi di cui al presente contratto, per le prestazioni affidate ad altre Imprese per il completamento delle opere oggetto del contratto;

- le spese che derivino da rifacimenti, riparazioni o ripristini, per difetti di materiali o di esecuzione, per guasti o degradamenti, anche se causati da periodi di abbandono o da cause di forza maggiore, prima della presa in possesso da parte della FCE delle opere eseguite dall'Appaltatore.

Per le rivalse, relative sia alle spese sostenute dalla FCE, in ordine a quanto detto al precedente punto, sia ai danni ed oneri riflessi conseguenti alle inadempienze che hanno motivato la revoca del contratto di appalto, la FCE si avvarrà:

- dei crediti dell'Appaltatore, di qualsiasi natura, per le prestazioni oggetto dell'appalto, compresi tutti quelli afferenti alle trattenute di garanzia;

- della cauzione definitiva;

- dei ricavi da eventuali utilizzazioni ed alienazioni di quanto preso in possesso dalla FCE stessa ai sensi di quanto precedentemente specificato;

- di ogni consentita azione per il recupero della eventuale maggiore somma a credito della FCE.

## **Articolo 25**

### **Trasparenza dei prezzi**

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitarne e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui al comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Articolo 26**

#### **Protocollo di legalità**

L'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono tenuti ad osservare quanto prescritto nel protocollo di legalità "ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Sicilia ed il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e INAIL (circolare Assessorato Regionale LL.PP. n.593 del

31.01.2006), al quale la FCE ha aderito giusta Delibera del Gestore n. 406 del 07.05.2014.

Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione del suddetto Protocollo.

#### **Articolo 27**

##### **Controversie**

Le parti convengono che eventuali vertenze comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite al foro di Catania.

#### **Articolo 28**

##### **Tracciabilità flussi finanziari**

1. L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto assume gli obblighi derivanti dal presente articolo e, più precisamente, quelli derivanti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

2. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 3 della legge citata, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo eccezioni di legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La FCE verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni scaturenti dal presente contratto sia inserita, a pena di nulli-

tà assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dall'Appaltatore, il codice identificativo di gara (CIG).

4. L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 3 co. 8 della L. 13/08/2010 n. 136.

## **Articolo 29**

### **Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Le spese di stipulazione, di scritturazione del presente contratto e delle copie occorrenti ed a qualsiasi ulteriore Atto connesso all'espletamento dell'appalto, fino all'approvazione del collaudo, nonché le relative spese di bollo e di eventuale registrazione, sono a totale carico dell'Appaltatore.

I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente contratto ed a tutti gli atti predetti sono a carico delle parti contraenti secondo legge.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.

**Articolo 30**

**Efficacia del contratto**

Il presente Atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti stesse letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione viene sottoscritto con firma digitale utilizzando l'estensione .p7m.

Per la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea

(.....)

Per l'Appaltatore

(.....)